



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI - Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0115431 - 16/06/2011 - USCITA**

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

via p.e.c.

e, p.c.

LETTERA-CIRCOLARE

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE

via p.e.c.

OGGETTO: Valutabilità dei diplomi, attestati e brevetti rilasciati dal Ministero della difesa ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di attività regolamentate.

Sono pervenute recentemente a questa Amministrazione diverse richieste di chiarimenti da parte di camere di commercio in merito alla problematica richiamata in oggetto, in particolare in relazione allo svolgimento delle attività di impiantistica, autoriparazione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

Questa Amministrazione si è conseguentemente rivolta al Ministero dell'istruzione per sapere se i suddetti titoli potessero essere assimilati a: 1) diploma o qualifica conseguiti, al termine di scuola secondaria di secondo ciclo, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto; 2) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in tema di formazione professionale.

Il Ministero dell'istruzione - Dipartimento per l'istruzione - D.G per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, con nota prot. n. 3407 del 19 maggio 2011, ha ribadito quanto già segnalato in precedenti occasioni, e cioè che, di norma, i brevetti e i titoli rilasciati dal Ministero della difesa non sono da considerarsi titoli di studio, in quanto risultano tali solo quelli rilasciati da istituzioni scolastiche statali e paritarie.



Precisa, tuttavia, detta Amministrazione che, in attuazione della legge n. 212/1983, è stato emanato il decreto interministeriale 16 aprile 2009, con il quale è stata prevista l'equipollenza dei titoli conseguiti al termini di corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali e quelli rilasciati dagli istituti professionali.

Si ritiene opportuno riportare, qui di seguito, alcuni stralci del predetto decreto:

art. 1, c. 1:

<<Al personale dei ruoli marescialli e sergenti delle Forze armate nonché agli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano frequentato e completato con esito favorevole i corsi di formazione generale, professionale e di specializzazione presso scuole ed istituti di formazione militari, presso i Reparti di impiego o presso scuole e centri di specializzazione, qualificazione e aggiornamento professionale anche non militari, sia in Italia che all'estero è riconosciuto, **a domanda**, il corrispondente **Diploma di qualifica** dei corsi di studio dell'istruzione professionale, secondo la tabella «A» annessa al presente decreto.>>;

art. 1, c. 3:

<<I titoli di studio di cui al comma 1, sono rilasciati ai sensi e per gli effetti della legge n. 212/1983. **Le domande**, corredate da specifica attestazione rilasciata dall'Amministrazione Militare di appartenenza, **dovranno essere presentate agli istituti professionali** nei quali è attivata la specializzazione richiesta, **che rilasceranno i relativi diplomi.**>>;

art. 2, c. 1:

<<I diplomi di qualifica rilasciati ai sensi del presente decreto hanno la stessa natura di titoli di studio e la medesima validità così come indicato dall'art. 2 del decreto ministeriale 14 aprile 1997, n. 250, e consentono l'ammissione al quarto anno dei corsi di studio di istruzione professionale.>>.

Risulta evidente, in particolare dalla lettura dell'art. 1, c. 3, cit., che nel momento in cui gli interessati si rivolgono alla camera di commercio per ottenere la valutazione dei propri titoli ai fini del riconoscimento del requisito tecnico-professionale per lo svolgimento di attività regolamentate, dovranno esibire il diploma di qualifica ivi previsto, rilasciato dai competenti istituti professionali.

Sembra infine opportuno richiamare l'attenzione su quanto disposto dall'art. 1, c. 2, del decreto in parola:

<<Eventuali istanze presentate dal personale che risulti in possesso di titoli professionali per i quali non siano stati previsti, nella suddetta tabella, i corrispondenti diplomi di qualifica, saranno



esaminate dalla Forza armata di appartenenza del militare e trasmesse, per la definitiva valutazione ai fini dell'equipollenza, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.>>.

Si prega, come di consueto, di fornire copia della presente nota anche agli uffici localmente competenti alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Sp/C/Doc/DM37/DM37-AB.376